

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemila venti il giorno _____ del mese di _____, tra le parti:

- Comune di San Lorenzo del Vallo con sede in Viale della Libertà – 87040 San Lorenzo del Vallo C.F. n. 01334140785, rappresentato dal Sindaco **Vincenzo RIMOLI**;
- Comune di Spezzano Albanese con sede in Largo Don Bosco, 18 – 87019 Spezzano Albanese C.F. n. 88000290788, rappresentato dal Sindaco **Ferdinando NOCITI**;
- Comune di Tarsia con sede in Piazza San Francesco – 87040 Tarsia C.F. n. 88001270789, rappresentato dal Sindaco **Roberto AMERUSO**;
- Comune di Terranova da Sibari con sede in Via Municipio, 4 – 87010 Terranova da Sibari, C.F. n. 94007720785, rappresentato dal Sindaco **Luigi LIRANGI**;

e

- Nucleo di Volontariato di fatto Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Roggiano Gravina – con sede in C.da Santa Lucia snc, 87017 Roggiano Gravina, C.F. n. 98101480782, rappresentato dal Presidente pro-tempore Car.Aus. **Franco CORSO**,

Premesso che è in corso un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per come dichiarato dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020;

Considerato che sono state emanate le seguenti disposizioni:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 08 marzo 2020, n. 3 avente ad oggetto "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 14 Marzo 2020, n. 7 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 20 Marzo 2020, n. 12 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogata fino al 13 aprile 2020 con Ordinanza n. 25 del 3 Aprile 2020";
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 22 Marzo 2020, n. 15 avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Avvisi e Ordinanze sindacali di ciascun Comune aderente alla presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Roggiano Gravina mette a disposizione dei Comuni di Terranova da Sibari, Spezzano, San Lorenzo del Vallo e Tarsia, circa n. 10 volontari per attività di osservazione e segnalazione di o.p. e controllo delle vie di accesso ai centri urbani in ausilio alle forze dell'ordine e alla polizia municipale.

Articolo 2

Il servizio dovrà essere assicurato secondo gli orari e nei luoghi che saranno stabiliti dal C.do Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari e/o C.do Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese e/o dai C.di di Polizia Municipale.

Articolo 3

L'attività che forma oggetto della presente convenzione sarà svolta dall'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Roggiano Gravina secondo le disposizioni impartite dal C.do Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari e/o C.do Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese e/o dal C.do di Polizia Municipale.

Articolo 4

I Comuni interessati provvederanno a fornire ai volontari impegnati dall'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Roggiano Gravina i materiali ed i mezzi necessari ai controlli disponibili presso ogni comune, nonché i dispositivi di protezione e di sicurezza individuale (DPI) quali mascherine e guanti.

Articolo 5

I Comuni interessati provvederanno a stipulare per i volontari apposita polizza assicurativa a rischio di contrarre "Coronavirus" nonché polizza copertura propria persona e responsabilità civile contro terzi.

Articolo 6

Le parti come sopra costituite riconoscono che l'attività di ausilio svolta dai volontari che hanno dato la propria disponibilità non è identificabile ed inquadrabile come lavoro subordinato ma come attività di volontariato a titolo gratuito.

Nei confronti dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, Sezione di Roggiano Gravina sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nella misura massima di € 25,00 pro capite pro turno, oltre le spese per carburante, da ripartire in egual misura tra i comuni sottoscrittori.

La liquidazione delle somme potrà avvenire esclusivamente previa presentazione della rendicontazione corredata da idonei documenti giustificativi delle spese sostenute.

L'attività di ausilio dovrà essere svolta in ogni Comune mediante due turni giornalieri, assicurando in ciascun turno la presenza di due volontari.

La presente convenzione ha validità di un mese decorrente dalla sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da disporre con successivo atto deliberativo in accordo tra tutti gli enti aderenti.

Ciascun sottoscrittore potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, con preavviso di tre giorni da comunicare per iscritto agli altri sottoscrittori.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Il Comune di Terranova da Sibari, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Tarsia

Per L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Roggiano Gravina